



COMUNE DI MEANA SARDO
PROVINCIA DI NUORO

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 46 del 28 settembre 2013

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi costituzionali, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Articolo 2

Vigilanza

In via prioritaria la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento compete al Corpo di Polizia Municipale avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art.13 della L.689/1981 nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 3

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
- sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali finalizzati alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i consociati, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è presidiata in via amministrativa mediante sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa. Nella evenienza in cui il soggetto tenuto non ottemperi alla sanzione accessoria nel termine di giorni cinque, naturali e consecutivi, dalla notifica della diffida ad adempiere, il fatto costituisce ulteriore violazione al Regolamento presidiata da una nuova sanzione amministrativa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 6

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, in assenza di valide alternative l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 7, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato, è vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di preventiva autorizzazione;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;
- f. praticare giochi di qualsiasi genere sulla carreggiata aperta al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari;
- g. circolare con biciclette e monopattini o similari all'interno di piazze, giardini pubblici e strade in cui è posto divieto di transito per tutti i veicoli, salvo vengano portati a braccia;
- h. svolgere attività di pubblicizzazione o promozione commerciale, in particolare nelle vie e piazze pubbliche, attraverso la distribuzione o il lancio di volantini, opuscoli, stampati ed altro materiale simile che non siano consegnati a mano direttamente agli interessati ovvero recapitati esclusivamente all'interno delle apposite cassette per la corrispondenza ed in particolare è assolutamente vietata la apposizione degli stessi sui veicoli in sosta e nelle intercapedini dei portoni;
- i. lanciare petardi in direzione o vicinanza di persone e veicoli quando dallo scoppio derivi pericolo o molestia;
- j. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
- k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.

2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/1981.

3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

La violazione di cui al comma a) comporta una sanzione amministrativa da €200 a €500.

Le violazioni di cui ai commi c), b), e), j) comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Le violazioni di cui ai commi d), h), k) comportano una sanzione amministrativa da €25 a €150.

Le violazioni di cui ai commi f), g) comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

La violazione di cui al comma i) comporta una sanzione amministrativa da €100 a €300.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 8

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I proprietari, conduttori o detentori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati.
4. Ogni proprietario di cortili e terreni privati in genere è tenuto a procurare lo scolo delle acque stagnanti da cui possano emanare esalazioni moleste e nocive per la salute pubblica.
5. Le aree pubbliche e private, i cortili, i terreni scoperti, le case e gli edifici, soprattutto se disabitati, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, conduttori o detentori, da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e recintati in modo da impedire lo scarico, da parte di terzi, di immondizie e di altri rifiuti.
6. È fatto divieto di coltivare fave e piselli all'interno del centro abitato e fino ad una distanza di 100 metri dalle ultime abitazioni.
7. Utilizzare idonea protezione per impastare cemento o altre malte al fine di evitare di imbrattare il suolo pubblico;

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 9

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime o nei cortili, qualsiasi oggetti o materiali, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti o l'accumulo di detriti e polvere;
 - b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. orinare e defecare in luogo pubblico;
 - d. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - e. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - f. procedere alla pulizia o sbattitura di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o altro, procurando insudiciamento o impolveramento delle aree sottostanti;
 - g. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;

- h. alimentare animali nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici;
- i. accumulare o spargere letame sui terreni in area pubblica o privata;
- j. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile;
- k. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale;
- l. svolgere attività, anche all'interno della proprietà privata, che producono la fuoriuscita di vapori, gas, polveri o rifiuti speciali o altre esalazioni moleste o potenzialmente insalubri per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti;
- m. bruciare, anche all'interno della proprietà privata, erbacce, stoppie, fogliame, carta, cartone, materiale plastico, gomma, oli ed in genere rifiuti e qualsiasi materiale la cui combustione sia nociva o molesta per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti;
- n. riversare nelle aree pubbliche o griglie di pozzetti pubblici acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
- o. gettare materiali di demolizione o residui di lavorazioni che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o su proprietà private vicine;
- p. Riversare nella fognatura le acque meteoriche; esse dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico e convogliate, ove esistente, alla rete delle acque piovane, o alla pubblica via prive di detriti. La rete pubblica per acque nere non potrà, in ogni caso, essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche;
- q. Danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
- r. Impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
- s. Apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
- t. Circolare con mezzi cingolati o utilizzare mezzi meccanici sprovvisti di protezioni in gomma

Le violazioni di cui ai commi a), l), o), s) comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Le violazioni di cui ai commi b), c), d), p), r), q), comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Le violazioni di cui ai commi e), f) comportano una sanzione amministrativa da €25 a €100.

Le violazioni di cui ai commi g), h) comportano una sanzione amministrativa da €50 a €250.

La violazione di cui al comma i) comporta una sanzione amministrativa da €50 a €150.

Le violazioni di cui ai commi j), k) comportano una sanzione amministrativa da €100 a €300.

Le violazioni di cui ai commi m), n) comportano una sanzione amministrativa da €25 a €150.

Le violazioni di cui al comma t) comporta una sanzione amministrativa da €200 a €500.

Articolo 10

Gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è trasferito **alla Comunità Montana Gennargentu-Mandrolisai, della quale il Comune di Meana Sardo fa parte**, e, pertanto, per ciò che riguarda le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani si fa rinvio all'apposito **Progetto Guida del Capitolato Speciale d'appalto**.

2. Fermo restando quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano lo smaltimento e i sistemi di raccolta dei rifiuti, i cittadini non devono gettare per terra rifiuti di nessun genere, è altresì vietato lasciarli, o consentire lo spandimento fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi; ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo provvedere alla pulizia del suolo pubblico sporcato.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. Alle stesse norme si atterranno i proprietari degli edifici con portici e gallerie.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Articolo 13

Decoro degli spazi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Negli spazi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: **l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati**; l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggate.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 14

Decoro degli spazi pubblici e del verde pubblico: divieti

1. Negli spazi, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;
 - b. salire sugli alberi;
 - c. danneggiare la vegetazione;
 - d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
 - f. calpestare le aiuole;
 - g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
 - h. condurre gli animali.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €25 a €150.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 15

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. L'occupazione del suolo pubblico è disciplinato dall'apposito regolamento.

Articolo 16

Recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche

Le recinzioni che delimitino le aree private con strade e aree pubbliche, qualora siano da realizzare in aree non soggette a vincoli, devono comunque essere comunicate al Comune per la definizione in contraddittorio dell'allineamento.

I proprietari delle aree private devono **impedire** che la terra e i detriti derivanti da dilavamento confluiscono nelle strade e nelle cunette **o altre aree pubbliche**.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 17

Pulizia dei terreni confinanti con le strade pubbliche

I proprietari o gli affittuari dei terreni prospicienti le strade devono provvedere alla manutenzione dei fossi percolatori, alla pulizia dei cavalcafossi ed al taglio dei rami e delle siepi che invadono il ciglio stradale.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano

Articolo 18

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. È vietato allevare o detenere all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/1992, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione nonché i suini, gli ovini e i caprini. Il Sindaco può autorizzare la detenzione di un giogo di buoi o di un solo equino per abitazione a condizione che **il ricovero degli animali** rispetti le seguenti prescrizioni:

a) distanza minima dalle altre abitazioni **15 mt.**;

b) pavimentazione facilmente lavabile;

c) pulizia costante dell'animale e **del ricovero**;

d) raccolta e smaltimento immediati delle deiezioni;

e) **certificazione della AUSL Servizio Veterinario di idoneità dei locali ai fini del benessere animale.**

2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.

3. È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 12 unità, intendendosi per animali da cortile il pollame, i conigli, volatili di piccola taglia.

4. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione, deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree ove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiani delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.

5. È vietato il transito ed il pascolo di bestiame, mandrie e greggi nel centro abitato. Nel caso di inosservanza il trasgressore è tenuto alla immediata pulizia delle pertinenze stradali.

6. È vietato il transito di mandrie, greggi e altri animali da reddito nel centro urbano salvo che non vi siano strade secondarie e periferiche alternative;

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 19

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle LL.RR. 18 maggio 1994, n°21 e 1 agosto 1996, n°35, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.

2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.

3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.

4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto

obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.

5. In abitazioni private, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.

6. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.

Le violazioni di cui ai commi 3), 4) comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Le violazioni di cui ai commi 5), 6) comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500

Articolo 20

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Negli spazi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 19, esclusivamente nelle aree, ove esistenti, loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o i soggetti nell'occasione tenuti al controllo e sorveglianza.

2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 6 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di **razze che necessitano di spazi maggiori**, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di conferire le medesime secondo le modalità previste per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

4. E' vietato introdurre cani all'interno delle aiuole, ancorché condotti al guinzaglio.

5. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.

6. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

7. E' vietato possedere cani non regolarmente iscritti all'anagrafe canina ai sensi di legge.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 21

Disposizioni generali

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, o comunque produttivi, dalle previsioni degli

strumenti urbanistici.

2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore. 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 13:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.

3. I servizi tecnici comunali, o le Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.

4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.

5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di **strumenti rumorosi, molesti o inquinanti**.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 22

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, in luogo tanto pubblico quanto aperto al pubblico o privato, non è mai consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 23:00 e le ore 8:00.

2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate stringenti prescrizioni ed orari volti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

4. In occasione di sagre e feste popolari, i limiti di cui al 1° comma possono essere derogati previa richiesta.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo.

2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.

3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 18:00.

4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali o l'intonazione di canti sono consentiti con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato o il canto è intonato.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €300.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade

1. Sono vietati gli schiamazzi e le grida moleste sia di giorno che di notte nelle strade e nelle **aree pubbliche**.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Articolo 25

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non **superi** la durata complessiva di **10** minuti ancorché lo stesso sia intermittente.

2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Articolo 26

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione ed è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

TITOLO III

Articolo 27 **Accattonaggio**

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo consistenza, molestia e offensiva.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Articolo 28
Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualunque specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte nel territorio comunale; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e scure, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori dalle aree appositamente attrezzate, eventualmente predisposte.
2. Con apposita autorizzazione del Sindaco, possono essere attivati campeggi didattico-educativi nel rispetto delle disposizioni regionali in materia.
3. Con apposito provvedimento del sindaco possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze o per situazioni di emergenza.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

Articolo 29
Ingresso abusivo in strutture comunali

1. Fatto salvo il disposto di cui all'art. 637 C.P., è rigorosamente vietato scavalcare le recinzioni che proteggono strutture comunali quali parchi, campi sportivi, ecc.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €50 a €300.

Articolo 30
Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che no siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Le violazioni alle prescrizioni del presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €100 a €500.

TITOLO IV
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31
Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al

personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.

3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:

- d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
- su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
- su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
- su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.

4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:

- obbligo di sospensione immediata dell'attività;
- rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
- sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;

- chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.

5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.

6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 32

Principi regolanti l'applicazione ed importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, la applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/1981 ed è assoggettata alle sue norme procedurali.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento.

3. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle norme del presente regolamento è compresa nei limiti edittali da €25 ad €500, così come stabilito dall'art.7-bis del D.L.vo 267/2000.

4. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il Responsabile del Servizio competente per la materia della Polizia Amministrativa.

5. Il termine per la adozione del provvedimento di definizione del procedimento introdotto con gli scritti difensivi è fissato in giorni novanta dalla data di acquisizione di questi ultimi.

Articolo 33

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del Servizio competente per la Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/1981, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è archiviato.

Articolo 34

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
2. Dei suddetti proventi sanzionatori, che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato dall'amministrazione apposito atto di programmazione tenendo conto delle seguenti finalità:
 - Acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - Ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica;
 - Decoro urbano

Articolo 35

Abrogazioni

Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:

- a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
- b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità;
- c) inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti.

Il regolamento entra in vigore il

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.

